

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 23/06/2022 al n. 133

del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

Approvazione regolamento per gli incarichi di specifica responsabilità


<p><input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA)</p> <p>L'Ufficio Affari contabili</p> <p>Il Responsabile</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Catanzaro,</p> <p>_____</p>	<p>NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)</p> <p>L'Ufficio Affari contabili Il Responsabile</p> <p></p> <p>Il Commissario Straordinario</p> <p>_____ Catanzaro,</p>
---	---

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROPONENTE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Salvatore Siviglia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 Ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii;

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii";

La L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni/Autonomie locali;

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19/02/2021 avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA";

la Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 11/08/2021 avente ad oggetto: "Prosecuzione commissariamento ARCEA";

L'art. 12 della Legge Regionale n. 24/2002 istitutiva dell'ARCEA;

La Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario al cui art. 28 è approvata l'istituzione dell'organismo pagatore ARCEA;

La Legge Regionale n.20 del 18.05.2017, "interpretazione autentica del comma Iter dell'art.12 della legge Regionale n.24 dello 08.07.2012";

Lo Statuto dell'ARCEA approvato con Delibera G.R. dell'8 agosto 2005, nr. 748 e s.m.l.;

L'art. 72 del "Regolamento degli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi, ordinamento del personale" approvato con Decreto n. 1/D dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Gli artt. 14 e seguenti del CCNL del comparto funzioni locali triennio 2016/18 del 22/05/2018;

Il Decreto n. 36 del 22/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023";

PREMESSO CHE

Con la nota 3915 del 05.04.2022 è stato trasmesso alle O.S. la bozza del nuovo “Regolamento per incarichi di specifica responsabilità”.

Nessuna comunicazione né osservazione è pervenuta dalle associazioni sindacali.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’art 70 quinquies del CCNL 21/05/2018 è possibile l’attribuzione ed il compenso di specifiche responsabilità a personale di categoria B, C, e D, individuato in funzione dello svolgimento di attività e/o del raggiungimento di obiettivi di ordine amministrativo e programmatico, nell’ambito degli assetti organizzativi e gestionali dell’ente;

gli incarichi relativi all’area delle specifiche responsabilità sono conferiti annualmente dal direttore sentiti i dirigenti, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

è in corso un processo di riorganizzazione che dovrà condurre ad un rinnovato modello gestionale dell’ARCEA, in grado di rispondere alle molteplici esigenze connesse all’erogazione dei fondi comunitari in Agricoltura ed alle attività istituzionali dell’Agenzia, in linea con gli obiettivi strategici fissati dalla Giunta Regionale;

questa Agenzia sta provvedendo all’adozione del piano triennale delle assunzioni che rappresenta un elemento prodromico alla riorganizzazione;

Al fine di conservare il riconoscimento quale Organismo Pagatore l’ARCEA deve necessariamente dotarsi, ai sensi del Reg (UE) 907/2014, di una adeguata struttura organizzativa, in grado di supportare in maniera efficace ed efficiente i procedimenti connessi all’erogazione dei contributi comunitari in Agricoltura.

Il MIPAAF, anche in base a talune criticità emerse nel corso di verifiche avviate negli anni scorsi, ha richiesto, nella sua veste di autorità competente per il riconoscimento degli organismi pagatori, all’Agenzia di attuare un adeguato “Piano di Azione” ed ha ritenuto di avviare un processo di revisione del riconoscimento quale Organismo Pagatore, focalizzando la propria attenzione anche sulla struttura organizzativa dell’ARCEA;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE

Ai sensi di quanto indicato dalla delibera n. 20/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti “*i compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione*”

europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza" (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);

Secondo quanto indicato dalla delibera n. 23/2017 della medesima Sezione Autonomie della Corte dei Conti, per l'attuazione di quanto sopra descritto, devono verificarsi le seguenti condizioni *"le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi";*

l'ARCEA ha entrate derivanti dal bilancio comunitario

l'ARCEA ha entrate proprie derivanti dalle sanzioni e/o penali che commina ai CAA per l'inesatta esecuzione di quanto previsto in contratto.

Tutti gli incarichi per specifiche responsabilità, alla stregua di quanto previsto nel nuovo modello organizzativo in corso di implementazione, soddisfano le predette condizioni e sono, conseguentemente, finanziati, con risorse di derivazione comunitaria, o comunque, non provenienti dal contributo ordinario di funzionamento erogato dalla Regione Calabria e, pertanto, non incidono sulla parte stabile e variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

VISTO ED ESAMINATO

il regolamento per incarichi di specifiche responsabilità, allegato sub 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DECRETA

- 1) Di approvare** il regolamento per incarichi di specifica responsabilità, allegato sub 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare** mandato agli uffici preposti, ossia Personale, Affari Contabili, Sistema informativo, Monitoraggio e Comunicazione e Servizio Controllo Interno, di dare corso ai provvedimenti

conseguenziali di competenza per l'esecuzione del presente atto.

3) **Di pubblicare** il presente Decreto all'Albo pretorio dell'ARCEA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Salvatore Siviglia



REGOLAMENTO

INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Art. 1 definizioni degli incarichi per specifiche responsabilità e quantificazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 70 quinquies del CCNL 21 maggio 2018 è possibile l'attribuzione ed il compenso di specifiche responsabilità a personale di categoria B, C e D, individuato in funzione dello svolgimento di attività e/o del raggiungimento di obiettivi di ordine amministrativo e programmatico, nell'ambito degli assetti organizzativi e gestionali dell'ente.

2. Le risorse occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di delegazione trattante e prelevate dalla disponibilità del fondo delle risorse decentrate, costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, come modificato e integrato dall'art. 31 del CCNL del 22/01/2004.

Articolo 2 individuazione delle specifiche responsabilità

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale, che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalle mansioni assegnate dal mansionario dell'ufficio competente.

2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento", atteso che, per i dipendenti appartenenti alle Categorie C e D, lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili a mansioni superiori.

Articolo 3 - compensi

1. Al personale delle categorie B, C e D, di cui alla lett. c) dell'art. 1, che non risulti incaricato di un centro di responsabilità, è riconosciuta, con atto formale dell'Ente, una indennità annua lorda di importo variabile a seconda della categoria di appartenenza e dell'incarico conferito, nei limiti stabiliti dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006:

Categoria di appartenenza	Compenso attribuibile
CATEGORIA B	Da un min. di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00
CATEGORIA C	Da un min. di € 1.250,00 ad un massimo di € 2.500,00
CATEGORIA D	Da un min. di € 1.750,00 ad un massimo di € 3.000,00

2. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili; la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati, nonché alla compilazione della scheda di attribuzione dei relativi punteggi da parte dei dirigenti del settore al quale appartengono.

3. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, l'individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà, infatti, proporzionalmente ridotto.

4. Il compenso è commisurato al concreto esercizio della responsabilità. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro, infortunio sul lavoro o assenze per gravi patologie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio, con conseguente riduzione proporzionale del compenso.

Articolo 4 modalità di attribuzione e revoca

1. Il direttore, sentito il dirigente del singolo settore, attribuisce annualmente gli incarichi per specifiche responsabilità, in forza delle particolari esigenze degli uffici.
2. Il numero massimo degli incarichi per specifiche responsabilità viene individuato nel limite massimo di 10.
3. L'atto individuale di conferimento della specifica responsabilità nel quale deve indicare:
 - in tassativo elenco, le specifiche mansioni che si ricollegano agli otto requisiti indispensabili, indicati all'art. 5 del presente regolamento, che danno diritto alla corresponsione dell'indennità;
 - il dettaglio dimostrativo del possesso dei requisiti richiesti.
4. Il Direttore, anche su proposta del dirigente al quale è assegnato il dipendente al quale è attribuita l'indennità per speciale responsabilità, può revocare l'incarico con decreto motivato.

Articolo 5 Divieto di cumulo. Dipendenti a tempo parziale

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità.
2. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto individuale di lavoro.